

Paolo Donato
Paolo Mariotti
Leonardo Simonelli

LA CONSULENZA MEDICO-LEGALE NEL DANNO ALLA SALUTE

I poteri del CTU secondo le Sezioni Unite
I poteri del Giudice
Il ruolo degli avvocati e dei consulenti tecnici di parte
La consulenza tecnica a fini conciliativi

con la prefazione del prof. Riccardo Zoia

LEGIS
GIURIDICA

Coordinamento e struttura editoriale
a cura di Antonio Revelino

LEGIS © è un marchio registrato di **Legislazione Tecnica S.r.L.**
00144 Roma, Via dell'Architettura 16

© Copyright Legislazione Tecnica 2026

La riproduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

ISBN: 979-12-5586-039-6

Finito di stampare nel mese di febbraio 2026 da
LOGO SRL

Via Marco Polo, 8 - 35010 - Borgoricco (PD)

Servizio Clienti:

Tel. 06/5921743 - Fax 06/5921068

servizio.clienti@legislazionetecnica.it

www.legisgiuridica.it

Il contenuto del testo è frutto dell'esperienza dell'Autore, di un'accurata analisi della normativa e della pertinente giurisprudenza. Le opinioni contenute nel testo sono quelle dell'Autore, in nessun caso responsabile per il loro utilizzo. Il lettore utilizza il contenuto del testo a proprio rischio, ritenendo indenne l'Autore da qualsiasi pretesa risarcitoria. I testi normativi riportati sono stati elaborati e controllati con scrupolosa attenzione. Sono sempre peraltro possibili inesattezze od omissioni, ma che non possono comportare responsabilità dell'Editore.

Le opinioni, le informazioni e i contenuti espressi in questo libro sono di natura puramente personale e non rappresentano in alcun modo le posizioni, le strategie o le opinioni delle aziende o di altre organizzazioni con cui l'autore è associato. L'autore si assume la piena e unica responsabilità dei contenuti qui riportati.

INDICE

PREFAZIONE	8
<i>(Riccardo Zoia)</i>	

INTRODUZIONE	10
---------------------------	----

CAP. 1

LA FUNZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULENZA TECNICA MEDICO-LEGALE	13
<i>(Paolo Mariotti)</i>	

1.1. Introduzione.....	13
1.2. La funzione della consulenza tecnica	14
1.3. Come viene scelto il consulente tecnico d'ufficio?	15
1.4. La scelta dei CTU e dei periti nella responsabilità sanitaria	17
1.5. L'ordinanza di ammissione della CTU	18
1.6. Astensione, ricusazione e sostituzione del CTU	19
1.7. La formulazione del quesito.....	20
1.8. Lo svolgimento delle operazioni peritali e il rispetto del principio del contraddittorio	23
1.9. La visita medico legale	24
1.10. Esame delle dichiarazioni del danneggiato.....	25
1.11. Trasmissione della bozza di relazione e deposito di note critiche	25
1.12. Il deposito della relazione peritale.....	26
1.13. Vincolatività del giudice alle conclusioni del CTU.....	27
1.14. Il dissenso del giudice dalle conclusioni della CTU	28
1.15. Tabella Unica Nazionale e CTU	29
1.16. Slides	34

CAP. 2

LA CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA

A FINI CONCILIATIVI 50

(Leonardo Simonelli)

2.1. Introduzione.....	50
2.2. L'art. 15 L. n. 24/2017	56
2.2.1. Premessa: la portata innovativa della norma	56
2.2.2. La regola della collegialità: medico legale e specialista	57
2.2.3. La <i>ratio legis</i> : garanzia di imparzialità e completezza	58
2.2.4. Le resistenze applicative iniziali	58
2.2.5. L'intervento del CSM (Delibera 25/10/2017)	59
2.2.6. Gli orientamenti della giurisprudenza di merito	59
2.2.7. La Cassazione del 2021 (Ord. n. 12593/2021)	60
2.2.8. La svolta del 2025: Cass. civ., Sez. III, 11/06/2025, n. 15594	60
2.2.9. Rapporti con l'art. 191 c.p.c.....	62
2.2.10. Collegialità e principio del <i>peritus peritorum</i>	62
2.3. La scelta del CTU	63
2.3.1. Premessa	63
2.3.2. Gli albi dei consulenti: funzione e criticità.....	63
2.3.3. La trasmissione annuale dei dati al CSM e al Ministero.	64
2.3.4. La " <i>specificata e pratica conoscenza</i> "	64
2.3.5. Il conflitto di interessi	65
2.3.6. Le conseguenze della violazione	65
2.3.7. Considerazioni conclusive sul ruolo del giudice e delle parti	66
2.4. I poteri del Giudice e dei CTU	66
2.4.1. Premessa generale	66
2.4.2. La disciplina codicistica: artt. 191-197 c.p.c.	67
2.4.3. Le disposizioni di attuazione: artt. 89-93 disp. att. c.p.c.	67
2.4.4. Il rapporto tra giudice e consulente	69
2.4.5. I poteri del giudice in relazione al CTU	69
2.4.6. I poteri del CTU	70
2.4.7. Il contraddittorio tecnico	71
2.4.8. I limiti sostanziali dei poteri del CTU	71
2.4.9. L'art. 92 disp. att. c.p.c.	72
2.4.10. La svolta delle Sezioni Unite: la sentenza n. 3086/2022	72
2.4.11. Bilanciamento tra poteri del giudice e ruolo del CTU	74
2.4.12. Il ruolo delle parti e dei consulenti di parte	75

2.4.13. Il principio dispositivo e i limiti del potere inquisitorio del giudice	75
2.4.14. La CTU come mezzo di valutazione, non di prova	76
2.4.15. Il ruolo dell'assicuratore nella conciliazione delle controversie	77

CAP. 3

LA SCELTA DEI CTU E FORMULAZIONE DEL QUESITO 80

(Paolo Donato)

3.1. Quando sono scelti i CTU	80
3.2. Come sono scelti i CTU	87
3.3. Che cosa il CTU può fare e che cosa non può fare	94
3.4. Il quesito	100
3.5. Il ruolo dell'assicuratore	103

CAP. 4

I LIMITI AI POTERI ISTRUTTORI DEL CTU..... 105

(Paolo Mariotti)

4.1. Premessa	105
4.2. I limiti ai poteri del CTU	106
4.2.1. Il CTU non può compiere valutazioni giuridiche	106
4.2.2. Il giudizio sul fatto: un altro limite sostanziale	107
4.2.3. I limiti sostanziali all'indagine sui fatti	107
4.2.4. I limiti sostanziali all'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti o da terzi	108
4.2.5. Un altro limite sostanziale riguarda l'accertamento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica delegato spesso al CTU	109
4.3. I limiti formali	110
4.4. Riflessioni conclusive	111
4.5. Slides	112

CAP. 5

I POTERI DEL GIUDICE..... 121

(Paolo Mariotti)

- 5.1. I poteri / doveri del giudice e dell'avvocato..... 121**
- 5.2. La scelta del consulente medico legale o di più consulenti. 122**
- 5.3. La formulazione del quesito..... 123**
- 5.4. Decodificare il linguaggio scientifico e testare
l'affidabilità del metodo scientifico 125**

CAP. 6

I CONSULENTI TECNICI DI PARTE..... 127

(Paolo Donato)

- 6.1. La nomina del consulente di parte 127**
- 6.2. Cosa può fare il consulente di parte 128**
- 6.3. Perizia stragiudiziale..... 129**
- 6.4. Recenti sviluppi in tema di tempistica per il deposito
delle relazioni dei consulenti tecnici di parte 131**

CAP. 7

LA CONSULENZA TECNICA E IL REGOLAMENTO

ATTUATIVO DELL'ART. 138 COD. ASS.:

QUESTIONI ANCORA APERTE 132

(Leonardo Simonelli)

- 7.1. La funzione e l'attività della Consulenza Tecnica d'Ufficio:
disposizioni generali in materia di consulenza tecnica 132**
- 7.2. La consulenza tecnica nel procedimento civile 136**
 - 7.2.1. Le condizioni di procedibilità per l'avvio di un
procedimento civile in materia di danno alla persona 136**
 - 7.2.1.1. Mediazione..... 136**
 - 7.2.1.2. Negoziiazione assistita 137**
 - 7.2.2. Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) ex artt. 696
e 696-bis c.p.c. 137**
 - 7.2.3. Opponibilità della CTU svolta in sede di ATP nel
procedimento ordinario..... 139**

7.2.4.	Novità introdotte in tema di consulenza tecnica in materia di responsabilità medica	140
7.2.4.1.	<i>La funzione conciliativa della consulenza tecnica</i>	141
7.2.4.2.	<i>Principio di necessaria collegialità della consulenza tecnica</i>	142
7.3.	La liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità: art. 138 Codice delle Assicurazioni Private	143
7.3.1.	Le tabelle del Tribunale di Milano e del Tribunale di Roma e la loro evoluzione	144
7.3.2.	Introduzione della TUN - Punti di forza e criticità	144
7.3.3.	Comparazione tra i valori previsti dalla nuova TUN e le tabelle dei Tribunali di Milano e Roma	146
 CAP. 8		
CONFINI FRA SCIENZA E DIRITTO, PARITÀ DELLE PARTI E SVILUPPI FUTURI NELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO		147
<i>(Paolo Donato)</i>		
8.1.	La funzione del Giudice e la consulenza tecnica d'ufficio	147
8.2.	La “delega” di poteri del Giudice	151
8.3.	Gli scenari futuri che potrebbero presentarsi nel complesso rapporto fra prerogative del giudice e prerogative del CTU a tutela della parità delle armi fra le parti	153
 BIBLIOGRAFIA		155



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



- b) l'avere il CTU già prestato la propria opera in un altro grado del processo, indipendentemente dall'identità o meno dell'oggetto dell'indagine commessagli;
- c) l'essere legato da rapporto di parentela, coniugio o anche solo amicizia con una delle parti;
- d) l'essere stato in precedenza nominato consulente tecnico da parte di una delle parti;
- e) lavorare alle dipendenze o per conto di una delle parti, ovvero per conto di un soggetto terzo cointeressato alla lite.

Nella prassi mi è capitato diverse volte che i legali chiedano al giudice l'astensione o la ricusazione del CTU nel corso delle udienze o nelle note di trattazione scritta. È sbagliato. L'istanza di ricusazione deve essere presentata nei modi e nelle forme stabilite dalla legge sopra richiamata e occorre precisare bene le giuste cause previste dall'art. 52 c.p.c. Un consiglio a legali è quello di astenersi da richieste di rinnovazione o rinnovazione generiche e senza le prove concrete indicate da questa norma.

1.7. LA FORMULAZIONE DEL QUESITO

Un'altra importante e delicatissima funzione del giudice che sarà approfondita nel capitolo III da Paolo Donato è quella della formulazione del quesito.

In questo paragrafo mi limiterò ad evidenziare un'esigenza che deve essere rispettata da giuristi e medici legali rappresentata da una maggiore comunicabilità e da un linguaggio comune tra i due saperi. Inoltre metterò in luce un rischio (che in parte si è già verificato in molte prassi istruttorie poco rigorose soprattutto nell'ambito dei giudizi di responsabilità sanitaria) che nel quesito sia delegato al CTU l'accertamento di una colpa o addirittura della responsabilità degli stessi medici e strutture sanitarie e che il giudice diventi, dunque, un mero consumatore passivo delle conclusioni dei CTU.

Ma esaminiamo la prima questione sulla necessità di un linguaggio comune. Come è stato affermato da Marco Rossetti nel libro che ho già citato, l'accertamento corretto del danno alla salute nella consulenza tecnica presuppone una maggiore comunicabilità tra il mondo scientifico e quello giuridico. *“Il medico legale non può ignorare la normativa sul danno biologico o le acquisizioni della giurisprudenza di legittimità (ad esempio sulla definizione di danno biologico) e il giurista non può ignorare almeno le istituzioni della medicina legale”*¹¹. Sempre seguendo le parole di Rossetti, nel quesito il giudice deve evitare qualsiasi formulazione oscura o ambigua e quando viene fatto riferimento al danno biologico, sarebbe opportuno aggiungere come definito dall'art. 138 cod. ass. oppure inteso quale compromissione dell'integrità psicofisica della persona considerata in tutti i suoi aspetti e conseguenze non patrimoniali.

¹¹ Rossetti M., in *Il danno alla salute*, Cedam, IV ed. p. 351.

Il giudice poi dovrebbe evitare di fare riferimento nel quesito a figure ormai estinte tra le quali il danno alla vita di relazione, il danno alla capacità lavorativa generica o il danno esistenziale.

Per quanto riguarda poi le eventuali conseguenze patrimoniali della lesione, il giudice deve formulare un quesito chiaro che rifletta la sostanza del pregiudizio anziché fare riferimento a categorie concettuali generiche relative alla c.d. incapacità lavorativa. È opportuno che il giudice chieda se vi sia nesso causale tra la lesione e la perdita del lavoro, se il danneggiato ha conservato o perduto il lavoro in conseguenza della lesione, se pur conservando il lavoro, esso viene svolto con maggiore usura o fatica. Un'ultima considerazione riguarda i barème da adottare. Solitamente nel quesito non viene fatto riferimento al barème che deve essere adottato dal CTU e, come è noto, solo in alcuni casi (sinistri stradali, infortuni sul lavoro) la legge impone il ricorso a determinati barème. Negli altri casi, non c'è una norma che imponga l'adozione di un determinato barème con il rischio che il CTU applichi una tabella delle invalidità di fonte accademica (ad esempio la guida di Ronchi, Mastroroberto e Genovese, la guida di Luvoni, Mangili e Bernardi, la guida di Bargagni) oppure di associazioni o società scientifiche (Melchiorre Gioia, Simla). Con la conseguenza di liquidare somme diverse a seconda del barème adottato. Per evitare questo rischio, si riporta il quesito proposto dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano che nell'accertamento del danno alla salute e in tutte le ipotesi di danni micropermanenti stabilisce che il CTU deve applicare la tabella delle menomazioni del d.m. del 3 luglio 2003. In tutte le altre ipotesi di invalidità dal 10% al 100% si chiede al CTU di indicare la tabella di valutazione medico legale di riferimento.

Il Giudice

nomina

*C.T.U il dott. XX, con studio in XX, via XX, telefono studio XX, cell. XX, mail XX,
pone*

al CTU il seguente quesito:

“Esaminati gli atti e i documenti di causa, visitato XX, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente:

descriva il CTU la sintomatologia soggettiva del periziando;

accerti il CTU, a seguito di riscontro medico legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo:

a) la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attore in rapporto causale con l'evento per cui è causa;

b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando:

1. se il soggetto sia stato o meno in grado di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano”;

2. quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato siano stati preclusi o limitati;



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



docenza anche al di fuori del territorio dove si svolge normalmente l'attività professionale.

Le norme ammettono infine anche la possibilità di procedere alla nomina di soggetti non iscritti in alcun albo, presumibilmente nei casi in cui il giudice abbia la necessità di un ausilio in una materia che non sia compresa nell'elenco delle categorie e delle specializzazioni indicate nel decreto attuativo.

Questa possibilità deve essere considerata però come assolutamente eccezionale.

Non si ritiene che l'eventuale mancato rispetto delle norme sulla distribuzione degli incarichi possa influire sul contraddittorio fra le parti e quindi esso non può essere motivo di nullità della consulenza tecnica (a meno che, ovviamente, si dimostri - caso, per fortuna, di scuola e con indubbi riflessi penalistici - che la concentrazione anomala degli incarichi sul singolo professionista o, al contrario, l'assenza o l'estrema rarefazione di incarichi per un determinato professionista siano preordinati ad influenzare il merito di una specifica controversia o di uno specifico gruppo di controversie affidate ad un giudice).

3.3. CHE COSA IL CTU PUÒ FARE E CHE COSA NON PUÒ FARE

In merito all'oggetto dell'attività del consulente tecnico d'ufficio si segnalano queste disposizioni.

L'art. 62 c.p.c. dispone che *“il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 e ss. e degli artt. 441 e 463”*.

Il consulente tecnico d'ufficio deve prestare giuramento, secondo l'art. 193 c.p.c., di *“bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità”* e quindi egli è soggetto ad obblighi di diligenza (adempiere bene le funzioni), di fedeltà (adempiere fedelmente le funzioni) e di verità (al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità).

La violazione di tali doveri può comportare la sopravvenienza di responsabilità civile e penale in capo al consulente come previsto dall'art. 64 c.p.c. oltre che le sanzioni disciplinari previste negli artt. 19, 20 e 21 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Nell'art. 191 c.p.c. viene detto che il giudice istruttore *“formula i quesiti”*.

L'art. 194 c.p.c. primo comma stabilisce che *“il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore, compie, anche al di fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'art. 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi”*.

L'art. 90 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile dispone che: *“Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del Codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti*

del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.

Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del Codice.

In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali”.

L'art. 195 c.p.c. prevede che *“delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.*

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti”.

L'art. 197 c.p.c. dispone che il giudice possa chiedere al consulente tecnico d'ufficio di assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.

Con riferimento all'esame contabile, l'incarico affidato al consulente tecnico d'ufficio può anche contemplare l'esame di documenti contabili e registri (anche non prodotti in causa, se con il consenso di tutte le parti) e tentare la conciliazione delle parti (artt. 198, 199, 200 c.p.c.). Sempre in tema di documenti contabili è utile ricordare anche la possibilità per il giudice di farsi assistere da un notaio e da un *“esperto”* in occasione dell'assunzione di tali documenti secondo quanto previsto dall'art. 212 c.p.c.

Un'attività volta alla conciliazione delle parti è anche prevista con riferimento alla consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite ex art. 696-*bis* c.p.c. mentre nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 c.p.c. (la cui normativa è richiamata anche nell'art. 696-*bis* c.p.c.) il consulente tecnico d'ufficio può anche esprimere valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.

In relazione ai procedimenti di consulenza preventiva l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso (art. 698 c.p.c.).

Infine l'art. 92 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile dispone che: *“se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.*

Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.

Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni”.



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



non sia circoscritto alle sole controversie in tema di *medmal*, ma più in generale si estenda a tutte le controversie aventi ad oggetto richieste di risarcimento danni, come può evincersi da una tutto sommato recente decisione di legittimità, la quale ha affermato *“In tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d’ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente” quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone”*(Cass. civ., Sez. VI, 03/07/2020, n. 13736, in Giust. civ., Mass., 2020).

7.2. LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCEDIMENTO CIVILE

Nell’ambito del contenzioso civile, la funzione del Consulente Tecnico d’Ufficio, anche a seguito delle disposizioni normative introdotte con la riforma Cartabia (D. Lgs. 10/10/2022, n. 150) come si dirà *infra*, assume un ruolo sempre più indispensabile quale strumento per la ricerca della verità processuale a disposizione del giudice.

7.2.1 Le condizioni di procedibilità per l’avvio di un procedimento civile in materia di danno alla persona

Nel campo del contenzioso civile inerente ai danni alla persona, il legislatore ha stabilito alcune condizioni da rispettare prima di poter iniziare un processo, con l’intento di incentivare la risoluzione amichevole delle controversie e ridurre il carico di cause nei tribunali, in particolare in ambiti caratterizzati da un’elevata frequenza di liti, come quelli della responsabilità medica e degli incidenti stradali. Tali condizioni si traducono, principalmente, nell’obbligo di esperire strumenti alternativi al processo, che il legislatore individua nella mediazione, negoziazione assistita e nella consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi.

7.2.1.1 Mediazione

La mediazione, disciplinata dal D.Lgs. 04/03/2010, n. 28, rappresenta uno strumento stragiudiziale volto a favorire la risoluzione delle controversie con l’ausilio di un terzo imparziale, il mediatore, che assiste le parti nella ricerca di un accordo. In materia di responsabilità sanitaria, la L. 08/03/2017, n. 24, c.d. Legge Gelli-Bianco ha previsto che la mediazione costituisca, in via alternativa alla consulenza tecnica preventiva, una condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno (art. 8, L. 24/2017)⁹. La mediazione si svolge davanti a un organismo scelto dalla parte

⁹ Frassinetti A., *“Le condizioni di procedibilità dell’azione di risarcimento danni da responsabilità sanitaria”* p. 916 e ss.

che promuove la procedura e ha natura stragiudiziale: il mediatore non decide la controversia, ma agevola il dialogo tra le parti. L'eventuale accordo raggiunto presenta efficacia di titolo esecutivo e può essere trascritto. In caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo, il giudice, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c.¹⁰ può desumere argomenti di prova al fine di condannare la parte che non abbia partecipato alla mediazione obbligatoria al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato, oltre alle spese di lite maturate dopo la conclusione della stessa¹¹. Tuttavia, l'assenza di una consulenza tecnica a supporto della procedura di mediazione, rende tale strumento spesso incapace di permettere la conclusione bonaria di una controversia che ruota su questioni tecniche complesse.

7.2.1.2 Negoziazione assistita

La negoziazione assistita, introdotta dal D.L. 12/09/2014, n. 132, consiste in un accordo tra le parti, assistite dai rispettivi avvocati, per tentare una soluzione bonaria della controversia. In materia di responsabilità sanitaria, la Legge Gelli-Bianco ha espressamente escluso l'obbligatorietà della negoziazione assistita come condizione di procedibilità¹². Pertanto, a differenza di altri settori, i.e. la circolazione stradale, il tentativo di negoziazione assistita non è richiesto per poter introdurre il giudizio in materia di danno alla persona derivante da responsabilità medica.

7.2.2 Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) ex artt. 696 e 696-bis c.p.c.

L'accertamento tecnico preventivo rappresenta uno degli strumenti più rilevanti per la gestione delle controversie in materia di danno alla persona, in particolare nei casi di responsabilità sanitaria. L'art. 696 c.p.c.¹³ disciplina l'istruzione preventiva in

¹⁰ Art. 116, comma 2 c.p.c.: *“Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”*.

¹¹ Sulle conseguenze della mancata partecipazione alla mediazione e sulle sanzioni pecuniarie, v. art. 12-bis, D.Lgs. 28/2010, come modificato dal D.Lgs. 149/2022; Amendolagine V., *“Correttivo Cartabia”* - *“Le criticità nella mediazione a volte ritornano”*.

¹² Sulla negoziazione assistita e la sua non obbligatorietà in materia di responsabilità sanitaria, v. art. 8, L. 24/2017; Amendolagine V., op. cit.

¹³ Art. 696 c.p.c. *“Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale.*

L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.

Il presidente del tribunale, [il pretore] o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli